

SCHEDA 5 – GLI ACQUISTI DI BENI PRESSO OPERATORI SAMMARINESI SENZA ADDEBITO DI IMPOSTA



Domanda I
I beni sono oggetto di un trasferimento a titolo definitivo in Italia?

Si sono a titolo definitivo

Domanda II
Il trasferimento è in conto proprio (1)?

Si

IL TRASFERIMENTO COSTITUISCE COMUNQUE UNA CESSIONE DA ASSOGGETTARE AD IVA TRAMITE INVERSIONE CONTABILE (2) (3)

No

Domanda III
Nel DDT è stata indicata una causale che preveda il differimento della cessione e ne è stata presa nota anche nel registro di cui all'art 39 del DPR n. 633 del 1972?

Si

IL TRASFERIMENTO COSTITUISCE UNA CESSIONE DA ASSOGGETTARE AD IVA TRAMITE INVERSIONE CONTABILE, MA È AMMESSO IL DIFFERIMENTO DELL'OPERAZIONE DI VENDITA (4)(5)

No

IL TRASFERIMENTO COSTITUISCE UNA CESSIONE DA ASSOGGETTARE AD IVA TRAMITE INVERSIONE CONTABILE, MA NON È AMMESSO ALCUN DIFFERIMENTO (4)(5)

No sono a titolo provvisorio (6)

Domanda II
Nel DDT è stata indicata una causale di trasferimento a titolo provvisorio e ne è stata presa nota nel registro di cui all'art 39 del DPR n. 633 del 1972?

Si

IL TRASFERIMENTO NON COSTITUISCE UNA CESSIONE

No

IL TRASFERIMENTO COSTITUISCE COMUNQUE UNA CESSIONE DA ASSOGGETTARE AD IVA TRAMITE INVERSIONE CONTABILE (2) (3)



- 1) **TRASFERIMENTO IN CONTO PROPRIO** – SI REALIZZA QUANDO UN SOGGETTO PASSIVO STABILITO O IDENTIFICATO IN SAN MARINO TRASFERISCE DEI BENI IN TERRITORIO ITALIANO PER ESIGENZE DELLA PROPRIA IMPRESA ED EVENTUALMENTE CEDERLI A SOGGETTI IVI STABILITI. SONO ANCHE DENOMINATE OPERAZIONI DI TRANSFER
- 2) **IMPORTAZIONE** – AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 5 DEL DM 21 GIUGNO 2021 L'IMPORTAZIONE SI CONSIDERA EFFETTUATA ALLA DATA DI PARTENZA DEI BENI DAL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO MENTRE NON RILEVA IN ALCUN MODO IL PASSAGGIO DELLA LINEA DOGANALE CHE SEPARA I DUE PAESI
- 3) **DIRITTO ALLA DETRAZIONE** – È BENE EVIDENZIARE COME IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE SORGE ALL'INELIMINABILE CONDIZIONE CHE IL SDI DEPOSITI NEL CASSETTO FISCALE DELL'ACQUIRENTE ITALIANO LA FATTURA ELETTRONICA CHE A SUA VOLTA GLI È STATA TRASMESSA DALL'HUB DELL'UFFICIO TRIBUTARIO. IL CEDENTE SAMMARINESE DEVE OBBLIGATORIAMENTE UTILIZZARE IL FORMATO ELETTRONICO QUANDO NELL'ANNO PRECEDENTE O IN CORSO ABBIA SUPERATO I 100.000 EURO DI RICAVI. IN CASO DI FATTURA CARTACEA IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE È SUBORDINATO ALLA RICEZIONE DA PARTE DELL'OPERATORE ITALIANO DELLA FATTURA MUNITA DI VISTO DA PARTE DELL'UFFICIO TRIBUTARIO. IN OGNI CASO L'OPERATORE ITALIANO DEVE TRASMETTERE ALLO SDI UN FILE CON TIPO DOCUMENTO TD19 COMPILANDO L'ALiquOTA E L'IMPOSTA DA REGISTRARE IN CONTABILITÀ
- 4) **DIFFERIMENTO DELL'OPERAZIONE DI VENDITA** – SE GLI EFFETTI TRASLATIVI O COSTITUTIVI SI PRODUCONO IN UN MOMENTO SUCCESSIVO ALLA CONSEGNA O SPEDIZIONE, LE OPERAZIONI SI CONSIDERANO EFFETTUATE NEL MOMENTO IN CUI SI PRODUCONO TALI EFFETTI E, COMUNQUE, DOPO IL DECORSO DI UN ANNO DALLA CONSEGNA O SPEDIZIONE
- 5) **ACCONTO** – IN CASO DI ACCONTO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE OPERATORE ITALIANO L'IMPORTAZIONE SI REALIZZA SOLTANTO CON LA MATERIALE INTRODUZIONE DEI BENI IN TERRITORIO ITALIANO PER CUI OGNI TIPO DI DOCUMENTO ATTESTANTE IL PAGAMENTO EFFETTUATO È PRIVO DI VALENZA A FINI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
- 6) **TRASFERIMENTO A TITOLO PROVVISORIO** – SI TRATTA DEI CASI IN CUI IL TRASPORTO DEI BENI IN ITALIA È REALIZZATO PER LO SVOLGIMENTO DI PERIZIE O DI OPERAZIONI DI PERFEZIONAMENTO O DI MANIPOLAZIONI USUALI INTESE A GARANTIRNE LA CONSERVAZIONE, OPPURE A MIGLIORARNE LA PRESENTAZIONE O LA QUALITÀ COMMERCIALE O A PREPARARNE LA DISTRIBUZIONE O LA RIVENDITA, QUANDO I BENI SONO SUCCESSIVAMENTE TRASPORTATI O SPEDITI AL COMMITTENTE, NONCHÉ PER L'INTRODUZIONE NEL TERRITORIO ITALIANO DI BENI TEMPORANEAMENTE UTILIZZATI PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI.